

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2014

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Giornate ed orario di celebrazione

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Art. 7 - Allestimento della sala

Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 9 - Matrimonio per delega

Art. 10 - Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 11 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 12 - Disposizioni finali

Art. 13 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o i soggetti a ciò abilitabili per legge.

Art. 3

Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, oltre che nella sala della casa comunale, anche presso la sala di Palazzo Mocchi e all'aperto presso la Rocca dei Colonna. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

Art. 4

Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione di matrimonio va presentata all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.

Art. 5

Giornate ed orario di celebrazione

Il matrimonio civile è celebrato, in via ordinaria, in orario di apertura di stato civile, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi.

Art. 6

Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'uso di sala diversa da quella della casa comunale deve essere inoltrata almeno (60) sessanta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due nubendi, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista.

L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio civile presso sala.....".

L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Castel San Pietro Romano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 8

Prescrizioni per l'utilizzo

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente come indicato nel precedente comma.

Art. 9

Matrimonio per delega

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 60 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Art. 10

Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare all'Ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 11

Costo del servizio

Per la celebrazione dei matrimoni civili nella sala di Palazzo Mocci, nell'Aula Consiliare e all'aperto presso la Rocca dei Colonna il costo sarà di euro 100,00 per i cittadini di Castel San Pietro Romano e di euro 200,00 per i non residenti.

Sono comunque assoggettati a pagamento i matrimoni celebrati per delega ovunque si svolgano.

Le relative tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, costi connessi personale, ecc).

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Qualora, per ragioni dipendenti dal Comune, la sala di Palazzo Mocchi e la Rocca dei Colonna non fossero disponibili nelle date scelte dai nubendi, l' Ufficio di Stato Civile garantirà la fruizione di altra sala alle medesime condizioni.

Art. 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.